Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

L'anno 2024, il giorno del mese di , nei locali del del Settore Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, ,Provveditorato,Formazione, URP siti in Agrigento, via Esseneto n. 66

TRA

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento(CF/Partita IVA 80002590844), in seguito L.C.C, nella persona della Dirigente del Settore Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione Solidarietà Sociale, Trasporti, Provveditorato, Formazione, URP Dr.ssa Maria Antonietta Testone

L'Ente (CF/Partita IVA)
con sede legale in via
legalmente rappresentato da ,
nato a il , in seguito
ente

PREMESSO CHE

l'ente, su sua esplicita richiesta ed in quanto in possesso dei prescritti requisiti, è stato, giusta determinazione dirigenziale n. del .../.../2024, iscritto all'Albo/ Registro provinciale degli enti autorizzati allo svolgimento dei servizi scolastici in favore degli studenti portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 – comma 3 – L. 104/92, relativamente al "Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole secondarie di II grado";

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente patto ha per oggetto l'espletamento e la gestione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione scolastica in favore degli studenti in situazione di handicap grave frequentanti le scuole secondarie di II grado, con la formula dell'accreditamento.

Tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'ente gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti che ne usufruiscono.

Il servizio è finalizzato a dare risposte concrete di sostegno e supporto al soggetto in situazione di handicap grave in tutte quelle attività connesse allo sviluppo di abilità di autonomia e comunicazione personale, nonché alla effettiva integrazione scolastica degli stessi.

Art. 2 Aventi diritto e modalità di ammissione al servizio

Al servizio oggetto del presente patto possono essere ammessi gli studenti residenti in uno dei Comuni ricadenti nel territorio del L.C.C., iscritti e frequentanti scuole secondarie di II grado, con disabilità fisica, psichica e sensoriale la cui gravità comporti una significativa limitazione di autonomia in ambito socio-relazionale e di comunicazione tale da richiedere assistenza specifica nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92 e secondo il criterio della priorità della gravità.

L'ammissione al servizio è disposta dal Settore Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione Solidarietà Sociale, Trasporti,Provveditorato,Formazione, URP su richiesta della scuola secondaria di II grado frequentata dallo studente.

Il servizio affidato riguarda l'anno scolastico 2024/2025

La scelta da parte dell'utente, se maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale se minorenne o inabilitato, quindi dovrà essere effettuata con riferimento al medesimo anno scolastico.

Art. 3 Articolazione di massima del servizio

L'Ente si impegna ad assicurare il servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione scolastica in favore dei soggetti ammessi in base alle esigenze che verranno rappresentate dal Settore Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione Solidarietà Sociale, Trasporti, Formazione, Provveditorato, URP del L.C.C.

Le modalità di seguito descritte si riferiscono in via di massima al servizio da rendere nell'anno scolastico 2024/2025, con riferimento al monte ore determinato dal Settore Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione Solidarietà Sociale, Trasporti, Formazione, Provveditorato, URP.

Il L.C.C. si riserva, sia in esecuzione di disposizioni legislative che di mutate disponibilità finanziarie, la possibilità di rimodulare ed articolare diversamente il servizio nonché il monte ore di attività di cui possono usufruire gli utenti.

Il servizio si sviluppa attraverso l'utilizzo di operatori di integrazione scolastica con specifiche competenze la cui tipologia sarà individuata dalla scuola che richiede l'intervento.

Gli operatori (cat. D 1/D3 C.C.N.L. cooperative del settore socio-sanitario ed assistenziale-educativo in vigore) devono essere in possesso di titoli specifici in relazione alla tipologia di intervento richiesta dalla scuola.

Detti operatori, nel limite delle proprie competenze, previa indicazione e sotto la diretta responsabilità della scuola, devono:

a) collaborare con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e dal Piano Educativo Individualizzato, avendo cura di attuare le azioni e le strategie individuate dalla scuola per il raggiungimento degli obiettivi soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociorelazionali e/o di facilitazione della comunicazione;

b) collaborare, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico- funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando sempre su indicazione e responsabilità diretta della scuola.

Viene destinato un monte ore complessivo, globale ed indifferenziato per ciascun utente da utilizzare per gli interventi. L'ammontare del detto monte ore viene determinato dal Settore Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione Solidarietà Sociale, Trasporti, Formazione ,Provveditorato, URP in relazione al numero complessivo delle istanze ricevute ed alle risorse finanziarie disponibili, secondo il criterio della priorità della gravità .

Il servizio va adattato e reso, sia nel suo materiale svolgimento che nell'articolazione e distribuzione oraria, con flessibilità, in relazione alle esigenze dell'utente assistito ed alla organizzazione, anche didattica, dell'istituto dallo stesso frequentato, nel limite massimo del monte ore assegnato.

Qualora dalla scuola venisse individuata la necessità di più tipologie di operatori per lo stesso studente, il monte ore resterà comunque invariato ma dalla scuola potrà essere variamente diviso tra gli operatori.

L'operatore deve giornalmente firmare la propria presenza (con indicazione dell'orario e delle attività svolte) in un apposito registro, messo a disposizione dall'ente accreditato, ma custodito dalla scuola.

Mensilmente deve inoltre presentare prospetto riepilogativo delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore e dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e vistato dal responsabile dell' ente accreditato.

COSTI

Costo orario riconosciuto per utente

Euro 22,59

Il libero Consorzio Comunale di Agrigento si riserva, nel corso dell'anno scolastico, di aggiornare i costi in base ad eventuale rimodulazione del servizio e/o a nuove disposizioni contrattuali del CCNL e di legge.

Art. 4 Impegni

L'ente nella realizzazione del servizio si impegna:

- a prendere in carico gli studenti, frequentanti scuole secondarie di II grado, che sono stati preventivamente ammessi al servizio del L.C.C.;
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo- gestionale per l'erogazione delle prestazioni socio- assistenziali per le quali è accreditato;
- a garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- ad accettare la richiesta motivata di sostituzione di quell'operatore ritenuto non in grado di offrire garanzie di capacità, di idoneità fisica, contegno corretto o che comunque risultasse non idoneo allo svolgimento delle mansioni, nonché ad accettare che l'utente scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni che non possano essere risolti con la sostituzione dell'operatore o diversamente. Tale cambiamento è attuabile una volta effettuata con esito positivo la relativa istruttoria;
- ad applicare al trattamento dei dati sensibili e personali le misure previste dalla normativa vigente sulla Privacy;

- a stipulare, prima dell'avvio del servizio, idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile (con massimali di garanzia di euro 500.000,00 per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose), specifico per il servizio da svolgere, esonerando il L.C.C. da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivanti dall'espletamento del servizio stesso;
- ad inviare al L.C.C., entro sette giorni dall'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale corredato dal titolo di studio e dalla documentazione relativa ad altri titoli e servizi prestati, nonché dalla documentazione relativa alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro con lo stesso, e con l'indicazione degli utenti dallo stesso seguito;
- ad inviare al L.C.C., entro dieci giorni dall'avvio del servizio, il piano di realizzazione dei progetti migliorativi;
- a garantire la formazione degli operatori utilizzati;
- a collaborare con le strutture pubbliche frequentate dagli utenti ammessi al servizio in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- a realizzare i servizi aggiuntivi o migliorativi, offerti gratuitamente ed indicati nella Carta dei servizi, per come nella stessa descritti ed a favore di tutti gli utenti che ne faranno richiesta:
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010;
- a comunicare tempestivamente il regime fiscale ai fini IVA a cui l'ente è soggetto;
- ad applicare a tutti i propri collaboratori le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del L.C.C. e del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, prendendo atto che la violazione degli obblighi comportamentali de quo comporterà la risoluzione del rapporto regolato dal presente patto;
- ad osservare i principi di rispetto del trattamento dei dati sensibili e della privacy in generale ai sensi della normativa vigente con riferimento ad ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'ente sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio;
- a non conferire incarichi professionali e/o assumere dipendenti del Libero Consorzio Comunale atteso il divieto di cui all'art.53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- di prendere atto che il L.C.C. potrà in qualsiasi momento recedere dai rapporti instaurati con la ditta affidataria del servizio nel caso in cui il processo di riorganizzazione e ristrutturazione degli enti locali ne rendesse per qualsiasi motivo impossibile la prosecuzione, ovvero mutassero comunque i presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia oggetto del presente patto, nonché procedere ad una ulteriore revisione del servizio stesso legata alle disponibilità finanziarie effettive del L.C.C., per come specificato al punto n. 4 dell'Avviso pubblico, senza che nulla possa pretendere la ditta in entrambe le ipotesi ora prospettate.
- Il L.C.C. invece:
- opererà in presenza di certificato DURC regolare
- potrà effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, nonché per la verifica del servizio prestato, anche richiedendo ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 s.m.i. e del successivo art. 12;
- si riserva infine, come sopra indicato, la possibilità di recedere dal rapporto instaurato con la ditta affidataria del servizio nel caso in cui il processo di riorganizzazione e ristrutturazione degli enti locali ne rendesse per qualsiasi motivo impossibile la prosecuzione, ovvero mutassero comunque i presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia oggetto del

presente patto, nonché procedere ad una ulteriore revisione del servizio legata alle disponibilità finanziarie effettive , senza che in dette ipotesi l' ente affidatario possa pretendere dal L.C.C. alcunchè.

art. 5 Personale

Per l'attuazione del servizio di cui al presente patto, l'ente si impegna ad utilizzare il personale minimo descritto nel precedente art. 3, avente le caratteristiche nello stesso articolo indicate, comunicandone al L.C.C. l'elenco, per come specificato nell'art. 4, corredato della documentazione nello stesso articolo indicata.

Il L.C.C. in ogni caso è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra l'ente e i propri addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'ente e il L.C.C..

L'ente dovrà inoltre garantire continuità nel rapporto con l'utente e pertanto dovrà mantenere, nei limiti del possibile, il personale assegnato.

Nel caso si rendano necessarie sostituzioni successivamente all'avvio del servizio, l'ente, con nota scritta diretta sia alla famiglia dell'utente che alla Provincia/L.C.C. ed alla scuola, dovrà specificare le motivazioni della sostituzione nonché i dati anagrafici ed il titolo di studio del personale in sostituzione.

Inoltre il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente e non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio, dandone tempestiva comunicazione al L.C.C. ed alla scuola.

Il personale impiegato non potrà avere rapporti di convivenza o di parentela o affinità entro il secondo grado con l'utente da assistere.

Art. 6 Tutela e sicurezza del lavoratore

L'ente gestore è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), nonché di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
- a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività;

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il L.C.C. procederà alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento previsto dal successivo art. 12 per la risoluzione del rapporto.

Art. 7 Corrispettivi e modalità di pagamento

Il L.C.C. corrisponderà all'ente gestore il compenso solo per le ore effettivamente prestate.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata mensilmente con fattura, corredata di prospetto riepilogativo mensile delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore e dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e vistato dal responsabile della ditta.

Inoltre, a partire dal secondo mese di svolgimento del servizio, ai fini della liquidazione di quanto dovuto, l'ente dovrà fornire al L.C.C. ulteriore ed esaustiva documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori che, si ricorda, dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Nell'ipotesi di mancato pagamento delle dette spettanze protratto per due mesi ovvero reiterato per due volte nel corso dell'affidamento, si procederà alla risoluzione del rapporto.

Alla liquidazione il L.C.C. provvederà, in presenza di certificazione DURC regolare, entro trenta giorni dalla data in cui la fattura perviene al Settore Servizi Sociali, previo controllo positivo della documentazione sopra indicata o di quella ulteriore ritenuta necessaria e richiesta dall'ufficio.

Inoltre il L.C.C. verificherà in occasione dei pagamenti l'assolvimento da parte dell'ente degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, procedendo in caso di mancato assolvimento per come stabilito dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 3, comma 8, della stessa Legge.

Art. 8 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ente gestore:

- si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salva il L.C.C. da qualsiasi responsabilità;
- risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento;
- è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 9 Controlli

Ai fini della verifica sulla rispondenza qualitativa del servizio gestito mediante il sistema dell'accreditamento, il L.C.C. discrezionalmente attuerà forme specifiche di controllo e di verifica, anche con il coinvolgimento delle parti sociali interessate.

Art. 10 Durata

Il presente patto, che presuppone il mantenimento dell'iscrizione nel Registro provinciale degli enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizione ed è riferito al solo anno scolastico 2023/2024. Il patto può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o, ancora, alle disposizioni contrattuali.

Art. 11 Penali

Nelle ipotesi di lievi infrazioni o inosservanze, valutate come tali dal L.C.C., delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente patto da parte dell'ente accreditato, si provvederà, previa contestazione alla quale potranno seguire controdeduzioni, all'applicazione di una penale da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00.

Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art. 12.

Art. 12 Risoluzione

Il presente patto può essere risolto dal L.C.C. con la cancellazione dal registro a cui si riferisce il patto stesso e revoca dell'affidamento del servizio per:

- venir meno dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione al Registro;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente patto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato, ovvero non utilizzabile (art. 5 ultimo comma);
- reiterata omissione o violazione di quanto specificato negli articoli 4, 6 e 7 del presente patto.
- Violazione del patto d'Integrità.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con p.e.c. o raccomandata A/R. del L.C.C., nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni. Il mancato accoglimento delle dette controdeduzioni comporterà la risoluzione. La risoluzione darà luogo alla cancellazione dal Registro ed alla revoca dell'affidamento e alla relativa comunicazione al competente Assessorato Regionale.

Il L.C.C. può inoltre recedere dal rapporto nell'ipotesi di cui all'art. 4 ultimo comma, con le precisazioni ivi indicate.

Il foro territorialmente competente è quello di Agrigento.

Letto il presente Patto di accreditamento per l'erogazione del servizio di cui in oggetto, le parti lo sottoscrivono,dichiarando l'ente accreditato, nella persona diaccettarlo interamente ed espressamente anche in ogni sua clausola	,di
Data	

Per il L.C.C. la Dirigente del Settore Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione Solidarietà Sociale, Trasporti, Formazione,Provveditorato,URP

Per l'Ente accreditato

